



COMUNE DI CASTELVETRO PIACENTINO
Provincia di Piacenza

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 02

OGGETTO: APPROVAZIONE CRITERI COMUNALI DI PROGRAMMAZIONE PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI DEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE AI SENSI DELLA D.G.R. 1879/2009.

L'anno DUEMILAUNDICI addì TRE del mese di MARZO alle ore 20.45 nella sala delle adunanze della Sede Comunale, a seguito di invito diramato dal Sindaco in data 23.02.2011 prot. n. 2559 si è riunito il Consiglio Comunale in prima convocazione.

Presiede l'adunanza il Sig. Marcotti Dr. Francesco

Alla trattazione del presente punto all'ordine del giorno risultano presenti n. 17 Consiglieri e assenti n. ≡ come segue:

PRESENTI ASSENTI

1 – BARBIERI UGO	X
2 – BARONI PAOLA	X
3 – BOSSI GIANCARLO	X
4 – CAMPELLI ANDREA	X
5 – CIGNI ANDREA	X
6 – CORDANI GIUSEPPE	X
7 - FONTANA PIERLUIGI	X
8 – MAFFINI ANDREA	X
9 – MANGIAROTTI VITTORIO	X
10– MARZAROLI GLAUCO EMMANUELE	X
11 – MARCOTTI FRANCESCO	X
12 – QUINTAVALLA LUCA GIOVANNI	X
13 – RUBINI PAOLO AMEDEO	X
14 – SUPERTI MARIO	X
15 – TASSI KATIA	X
16 – ZERBINI MASSIMO	X
17 – SORBI ANTONELLA	X

Assiste il Segretario Comunale Dr. Giovanni De Feo

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, invita i Consiglieri a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

SPAZIO NON
UTILIZZABILE



COMUNE DI CASTELVETRO PIACENTINO

Provincia di Piacenza

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE CRITERI COMUNALI DI PROGRAMMAZIONE PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI DEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE AI SENSI DELLA D.G.R. 1879/2009.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la L.R. 14/2003 “Disciplina dell'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande” per mezzo della quale la Regione Emilia – Romagna ha provveduto, ai sensi dell’art. 117 della Costituzione, a disciplinare l’esercizio della somministrazione di alimenti e bevande;

CONSIDERATO che la stessa legge attribuisce il compito alla Giunta Regionale di fissare, entro un anno dalla sua entrata in vigore, le direttive di carattere generale sulla base delle quali i comuni devono stabilire i criteri di programmazione per il rilascio delle autorizzazioni degli esercizi di somministrazione alimenti e bevande;

VISTA la D.G.R. dell’Emilia Romagna del 10/11/04 – n. 2209 “Direttive generali per la fissazione, da parte dei comuni, dei criteri di programmazione per il rilascio delle autorizzazioni degli esercizi di somministrazione alimenti e bevande, ai sensi dell’art. 4, comma 2 della legge regionale 14/2003”, nella quale sono indicate le direttive, i criteri e le finalità che i Comuni debbono considerare al fine della elaborazione dei criteri di programmazione per il rilascio delle autorizzazione degli esercizi di somministrazione alimenti e bevande;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 07/11/05, con la quale venivano approvati i criteri per il rilascio delle autorizzazioni per la somministrazione alimenti e bevande;

VISTO il D.L. 4 luglio 2006 n. 223, convertito in legge 248 del 04/08/06, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale;

DATO ATTO che nello stesso decreto, successivamente convertito in legge, è previsto che *“le attività commerciali come individuate dal decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114 e di somministrazione di alimenti e bevande, sono svolte senza i seguenti limiti e prescrizioni: ... omissis ... il rispetto di limiti riferiti a quote di mercato predefinite o calcolate sul volume delle vendite a livello territoriale sub regionale... omissis ...”*;

RICHIAMATA la D.G.R. n. 1879 del 23 novembre 2009 avente ad oggetto “Aggiornamento delle direttive generali per la fissazione, da parte dei Comuni, dei criteri per il rilascio delle autorizzazioni degli esercizi di somministrazione alimenti e bevande”;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 05/2010 avente ad oggetto “Disciplina comunale in materia di P.E. – Adozione criteri generali per il rilascio delle autorizzazioni per la somministrazione di alimenti e bevande ai sensi della L.R. 14/03”;

DATO ATTO che la predetta deliberazione è stata adottata in via temporanea, fissando quali criteri generali per il rilascio delle autorizzazioni per l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande ai sensi della L.R. 14/03, quelli indicati nella deliberazione della Giunta regionale n. 1879/09, in particolare quanto stabilito all’art. 4 del relativo allegato;

RICHIAMATO il D.Lgs 59/2010 “Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno” in forza della quale “L'accesso ad un'attività di servizi o il suo esercizio non possono essere subordinati al rispetto dei seguenti requisiti... omissis... l'applicazione caso per caso di una verifica di natura economica che subordina il rilascio del titolo autorizzatorio alla prova dell'esistenza di un bisogno economico o di una domanda di mercato, o alla valutazione degli effetti economici potenziali o effettivi dell'attività o alla valutazione dell'adeguatezza dell'attività rispetto agli obiettivi di programmazione economica stabiliti...omissis” e che pertanto non è più possibile adottare limitazioni quantitative non supportate da motivi imperativi d’interesse generale;

DATO ATTO che è necessario procedere ad adottare un regolamento contenenti i criteri per il rilascio delle autorizzazioni di somministrazione di alimenti e bevande, al fine di regolamentare la materia in maniera organica e non transitoria;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 114/2010, per mezzo della quale veniva attribuito l’incarico al personale interno per la redazione dell’aggiornamento dei criteri di programmazione per il rilascio delle autorizzazioni degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande;

DATO ATTO che, in virtù della sopra richiamata deliberazione, il Servizio Urbanistica ed Edilizia e l’Ufficio Commercio hanno predisposto lo schema del nuovo “Regolamento comunale concernente i criteri comunali per il rilascio delle autorizzazioni per l’esercizio dell’attività di somministrazione alimenti e bevande”, nonché la relativa relazione tecnica (agli atti);

CONSIDERATO che tale schema di regolamento, come anche previsto dal p.to 4.1 della D.G.R. 1879/09, è stato trasmesso, al fine di raccogliere pareri ed osservazioni in merito, alle organizzazioni del commercio, del turismo e dei servizi, alle organizzazioni sindacali e alle associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative (nota prot. 457 del 13/01/2011) con la precisazione che nulla pervenendo entro il termine assegnato si sarebbe inteso espresso parere favorevole;

DATO ATTO che entro il termine fissato è pervenuto solo il parere dell'Unione Commercianti (prot. n. 917 del 21/01/11), con esito favorevole e condizionato ad alcune modifiche relative all'art. 6 (Requisiti strutturali dei locali) e all'art. 17 (Trasformazioni societarie, variazioni legale rappresentante, delegato alla somministrazione e sede legale);

RITENUTO di dover accogliere le proposte di modifica dello schema di regolamento in argomento avanzate dall'Unione Commercianti con il predetto parere;

VISTO il "Regolamento comunale concernente i criteri comunali per il rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio dell'attività di somministrazione alimenti e bevande" predisposto dal Servizio Urbanistica ed Edilizia e dall'Ufficio Commercio, aggiornato secondo le modifiche proposte dall'Unione Commercianti, allegato alla presente sub. lett. A) per costituirne parte formale e sostanziale;

CONSIDERATO che in data 15/02/2011 si è svolta una riunione alla quale sono stati invitati a partecipare gli esercenti delle attività di somministrazione di alimenti e bevande del territorio comunale di Castelvetro P.no e nel cui contesto sono stati illustrati i nuovi criteri predisposti;

TENUTO CONTO di quanto sopra esposto e dei contenuti della relazione tecnica (in atti) a supporto della presente decisione;

VISTO il T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 e sue successive modifiche ed integrazioni;

VISTI gli allegati pareri di regolarità tecnica resi, per quanto di propria competenza, dai Responsabili dei Servizi ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.lgs. 267/00 e s.m.i.;

ATTESO, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 comma 1 del D.lgs. 267/00 e s.m.i., che il presente atto, non investendo profili contabili, in quanto non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata, non necessita del parere di regolarità contabile;

Con voti favorevoli n. 12, astenuti n. 5 (Cigni, Fontana, Mangiarotti, Quintavalla, Zerbini), contrari n. =, su n. 17 consiglieri presenti e n. 12 votanti.

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni in premessa, il "Regolamento comunale concernente i criteri comunali per il rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio dell'attività di somministrazione alimenti e bevande" che, allegato al presente atto sub. lett. A) per formarne parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che le disposizioni comunali, incompatibili con i presenti criteri, cessano di avere efficacia a decorrere dall'entrata in vigore dei medesimi.

SPAZIO NON
UTILIZZABILE



COMUNE DI CASTELVETRO PIACENTINO
~ Provincia di Piacenza ~

**REGOLAMENTO COMUNALE CONCERNENTE
I CRITERI COMUNALI PER IL RILASCIO
DELLE AUTORIZZAZIONI
PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI
SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE**

APPROVAZIONE:

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 02 del 03-03-2011

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI		
Art. 1	Oggetto, finalità e obiettivi	Pag. 4
Art. 2	Definizioni	Pag. 5
Art. 3	Ambito di applicazione delle disposizioni	Pag. 6
Art. 4	Indirizzi generali	Pag. 6
TITOLO II - REQUISITI STRUTTURALI, GESTIONALI E SOGGETTIVI		
Art. 5	Requisiti	Pag. 7
Art. 6	Requisiti strutturali dei locali	Pag. 8
Art. 7	Requisiti gestionali dell'attività	Pag. 9
Art. 8	Requisiti soggettivi	Pag. 10
TITOLO III - TIPOLOGIA DELLE ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE		
Art. 9	Autorizzazioni stagionali	Pag. 12
Art. 10	Autorizzazioni temporanee	Pag. 13
Art. 11	Attività non soggette ad autorizzazione	Pag. 13
Art. 12	Attività escluse dalla programmazione comunale	Pag. 14
Art. 13	Distributori automatici	Pag. 16
Art. 14	Utilizzo dell'area esterna ai locali di somministrazione	Pag. 17
Art. 15	Piccoli trattenimenti funzionali all'esercizio pubblico di somministrazione di alimenti e bevande	Pag. 17
TITOLO IV - DISCIPLINA PARTICOLARE PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'		
Art. 16	Comunicazione di riduzione della superficie di somministrazione	Pag. 19
Art. 17	Trasformazioni societarie, variazioni legale rappresentante, delegato alla somministrazione e sede legale	Pag. 19
Art. 18	Somministrazione di bevande alcoliche	Pag. 20
Art. 19	Pubblicità dei prezzi	Pag. 20
Art. 20	Disciplina degli orari	Pag. 21
Art. 21	Chiusura temporanea e turni di apertura	Pag. 21
Art. 22	Sospensione, decadenza e revoca dell'autorizzazione	Pag. 22
Art. 23	Revoca dell'autorizzazione per motivi di pubblico interesse	Pag. 22

TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 24	Autorizzazioni in deroga	Pag. 23
Art. 25	Norme di deroga	Pag. 23
Art. 26	Norme di rinvio	Pag. 23
Art. 27	Sanzioni	Pag. 24
Art. 28	Entrata in vigore e aggiornamento criteri	Pag. 24

- TITOLO I -
DISPOSIZIONI GENERALI

- ART. 1 -

Oggetto, finalità e obiettivi

1. Il presente atto fissa i criteri di programmazione per il rilascio delle autorizzazioni per l'apertura di nuovi esercizi di somministrazione alimenti e bevande, nonché per il trasferimento degli esercizi esistenti, nel rispetto della L.R. 26.07.2003 n°14 e delle direttive generali di cui alla D.G.R. n. 1879 del 23.11.2009.

2. La programmazione degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande è finalizzata a introdurre nuovi criteri qualitativi con l'obiettivo di qualificare l'offerta di somministrazione con fattori di qualità delle strutture, dei locali, della gestione e della professionalità. Il conseguente superamento dei parametri numerici e delle modalità di rilascio delle autorizzazioni dovrà nel contempo garantire, nel rispetto della libertà imprenditoriale e della regolarità dei rapporti di lavoro, una congrua sostenibilità sociale e ambientale con particolare riferimento alla tutela dei residenti e alla qualità urbana.

3. I criteri di cui al comma 1 perseguono i seguenti obiettivi prioritari:

- a) la trasparenza e la qualità del mercato, la libera concorrenza e la libertà di impresa, al fine di realizzare:
 - le migliori condizioni dei prezzi;
 - la maggiore efficienza ed efficacia della rete distributiva;
- b) l'evoluzione e l'innovazione della rete dei pubblici esercizi; a tal fine devono essere favorite le scelte che promuovono:
 - la qualità del lavoro;
 - la formazione e l'aggiornamento professionale degli operatori e dei dipendenti;
- c) la valorizzazione delle attività di somministrazione al fine di promuovere la qualità sociale delle città e del territorio, il turismo, l'enogastronomia e le produzioni tipiche locali;
- d) l'armonizzazione e l'integrazione del settore con altre attività economiche al fine di consentire lo sviluppo e il diffondersi di formule innovative;
- e) la tutela dei cittadini – consumatori, in termini di salute, con particolare riferimento all'inquinamento acustico e ambientale, alla prevenzione dell'alcolismo, alla tutela dell'integrità psichica delle persone, alla pubblica sicurezza;
- f) la tutela della sicurezza stradale;

- g) la tutela dei cittadini – consumatori in tema di corretta informazione e pubblicizzazione dei prezzi e dei prodotti;
- h) la salvaguardia, la tutela e il miglioramento della qualità dell’ambiente e dell’ambiente urbano e rurale;
- i) la salvaguardia del paesaggio e del patrimonio storico, artistico e culturale.

- ART. 2 -

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, s’intendono:

- a) per T.U.L.P.S. il Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931 n. 773 e successive modifiche ed integrazioni;
- b) per regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S., il regolamento per l’esecuzione del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 e successive modifiche ed integrazioni;
- c) per legge regionale n. 14/2003, la legge regionale 26 luglio 2003, n. 14 “Disciplina dell’esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande”;
- d) per criteri regionali, i criteri fissati dalla Regione Emilia – Romagna con deliberazione di Giunta n. 1879/2009;
- e) per criteri comunali, i criteri fissati dal Comune di Castelvetro P.no al fine del rilascio delle autorizzazione di somministrazione alimenti e bevande;
- f) per decreto ministeriale 16 febbraio 1982, le Modificazioni al D.M. 27 settembre 1965, concernente la determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi;
- g) per legge 241/90, la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modifiche ed integrazioni;
- h) per decreto ministeriale n. 564 del 1992, il decreto ministeriale 17 dicembre 1992, concernente i criteri di sorvegliabilità dei locali adibiti a pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, e successive modifiche ed integrazioni;
- i) per decreto legge n. 223 del 2006, il decreto legge 04 luglio 2006 “Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale” e successive modifiche ed integrazioni;
- j) per decreto legislativo 59 del 2010, il decreto legislativo 26 marzo 2010 “Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno” e successive modifiche ed integrazioni;

- k) per L.R. 15/2001, la legge regionale 9 maggio 2001 n. 15 “Disposizioni in materia di inquinamento acustico” e successive modifiche ed integrazioni;
- l) per “superficie di somministrazione” l’area in cui accede il pubblico, attrezzata per il consumo di alimenti o bevande, compresa l’area occupata da banchi, mobili ed altre attrezzature allestite per il servizio al cliente; non costituisce superficie di somministrazione l’area destinata a cucina, depositi, magazzini, servizi igienici, uffici e simili.

- ART. 3 -

Ambito di applicazione delle disposizioni

1. Le presenti disposizioni si applicano alle attività di somministrazione di alimenti e di bevande ove per la somministrazione s’intende la vendita per il consumo sul posto in tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti in locali o superfici aperte al pubblico attrezzati a tal fine.
2. I criteri di programmazione disciplinano l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande anche effettuate mediante distributori automatici in locali esclusivamente adibiti a tale attività.
3. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono costituiti da un’unica tipologia, così definita: esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione.
4. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande hanno facoltà di vendere per asporto i prodotti oggetto della loro attività. Nell’ambito di tali prodotti, sono da ricomprendere i pastigliaggi e tutti i prodotti utilizzati ai fini della somministrazione.
5. Ai sensi dell’art. 2, comma 1 lettera g) del D.P.R. n. 311 del 28.05.2001 le autorizzazioni rilasciate ai sensi del presente regolamento svolgono anche la funzione di autorizzazioni di Pubblica Sicurezza previste dall’art. 86 del TULPS.

- ART. 4 -

Indirizzi Generali

1. L’intero territorio comunale, ai fini della programmazione degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, è ricompreso in un’unica zona.
2. L’insediamento degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande ed il loro trasferimento è libero sull’intero territorio comunale fermo restando il rispetto delle norme relative ai requisiti personali morali e professionali, delle destinazioni d’uso urbanistico-edilizie delle aree e degli immobili e di tutte le norme previste in materia igienico-sanitaria, di inquinamento acustico, di risparmio energetico, di prevenzione incendi e sicurezza e di eliminazione delle barriere architettoniche nonché di

sorvegliabilità dei locali ai sensi del Decreto del Ministero dell'Interno 17 dicembre 1992 n. 564.

3. Al fine di garantire che i pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande possano operare con adeguati livelli di produttività e concorrenzialità, attraverso un'equilibrata presenza sul territorio degli stessi, l'esercizio dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande non è sottoposto ad alcun contingentamento numerico, ai sensi dell'art. 3 del D.L. 223/2006, del D.Lgs. n° 59/2010, dei criteri di cui al p.to 4 della Delibera di G.R. n° 1879/2009.

4. E' fatto d'obbligo a tutti i soggetti che intendono ottenere l'autorizzazione per l'apertura di un nuovo pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande oppure trasferire in altra sede operativa un pubblico esercizio di somministrazione esistente, di rispettare le norme di cui al comma 2 e di possedere, al momento della richiesta dell'autorizzazione o della presentazione della Segnalazione certificata d'inizio attività (SCIA) di trasferimento, i requisiti di cui ai presenti criteri di programmazione.

- TITOLO II -

REQUISITI STRUTTURALI, GESTIONALI E SOGGETTIVI

- Art. 5 -

Requisiti

1. I requisiti fissati dal presente regolamento, sono distinti in:

- A) requisiti strutturali dei locali;
- B) requisiti gestionali dell'attività;
- C) requisiti soggettivi.

2. I requisiti sopra indicati con le lettere A), B) e C), fatte salve le eccezioni riportate nei successivi commi, sono da intendersi quali requisiti minimi ed obbligatori in relazione:

- a) alle richieste di autorizzazione a nuove aperture di attività di somministrazione di alimenti e bevande (anche nel caso di attivazione della somministrazione di alimenti e bevande in attività commerciali, artigianali e di servizio esistenti) nonché di ampliamento della superficie di somministrazione se tale ampliamento è superiore al 100% della superficie già autorizzata;
- b) alle Segnalazioni Certificate d'Inizio Attività di trasferimento della sede operativa di attività di somministrazione di alimenti e bevande.

3. I requisiti soggettivi (lett. C) comma 1) sono da intendersi requisiti minimi ed obbligatori anche in relazione alle Segnalazioni Certificate d'Inizio Attività di trasferimento della titolarità o della gestione dei pubblici esercizi di alimenti e bevande.

4. Il possesso e il mantenimento dei requisiti qualitativi minimi e obbligatori saranno soggetti a controlli e verifiche da parte dell'Amministrazione comunale preliminarmente al rilascio dell'autorizzazione ed anche nella successiva fase di apertura e gestione dell'attività autorizzata.

5. I criteri individuati nel presente regolamento costituiscono, pertanto, requisiti indispensabili per il rilascio e il mantenimento in vita dell'autorizzazione e in caso di accertata perdita dei medesimi, verrà pronunciata la revoca dell'autorizzazione amministrativa, ai sensi dell'art. 15 comma 3 lettera b) della L.R. 14/2003, previo avvio del relativo procedimento amministrativo secondo le disposizioni di legge, con contestuale fissazione di un termine per il ripristino dei requisiti mancanti.

- ART. 6 - Requisiti strutturali dei locali

1. I requisiti strutturali dei locali sono così individuati:

- a) Equilibrato riparto della superficie destinata alla somministrazione e superficie complessiva dell'esercizio.

Al fine di garantire un equilibrato riparto della superficie destinata alla somministrazione e superficie complessiva dell'esercizio, la superficie destinata alla somministrazione, cui i clienti hanno libero accesso, non deve essere inferiore al 40% della superficie totale dell'esercizio.

La superficie totale dell'esercizio è da intendersi come la somma delle superfici calpestabili destinate:

- alla somministrazione;
- ai locali di preparazione, conservazione e produzione di alimenti e bevande, compresa quella dei locali destinati ai dipendenti;
- ai servizi igienici.

- b) Funzionalità, adeguatezza e qualità dei locali, e a tal fine sono fissati i seguenti requisiti:

a) I locali (destinati alla somministrazione, preparazione, conservazione e produzione di alimenti e bevande, compresa quella dei locali destinati ai dipendenti) nonché i servizi igienici devono essere conformi alla normativa edilizia ed igienico-sanitaria vigente.

b) Gli esercizi di somministrazione devono essere dotati di idonei parcheggi pertinenziali secondo gli standard di parcheggio fissati dai vigenti strumenti urbanistici comunali.

- c) I locali destinati alla somministrazione e i servizi igienici devono essere accessibili ai diversamente abili. Il servizio igienico, accessibile ai soggetti diversamente abili, deve essere opportunamente segnalato.
- d) Fermo restando il rispetto di quanto previsto dalle vigenti norme edilizie ed igienico-sanitarie in merito alla dotazione ed alle caratteristiche dei servizi igienici, gli esercizi devono essere dotati:
- di almeno un servizio igienico di cortesia, attrezzato di lavabo e WC;
 - in caso di superficie di somministrazione superiore a 100 mq, di almeno due servizi igienici di cortesia distinti per sesso di cui almeno uno accessibile ai soggetti diversamente abili.
- c) L'unità immobiliare sede dell'attività e le eventuali aree esterne di somministrazione devono rispettare le prescrizioni di cui alla Legge 447/95 "Legge quadro sull'inquinamento", al D.P.C.M. 05/12/1997 recante "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici, alla L.R. 15/01 e alle relative disposizioni regionali in materia d'inquinamento acustico; nonché del vigente Piano di Classificazione Acustica del Territorio Comunale. In particolare, alla domanda di autorizzazione o alla SCIA, deve essere allegata, ai sensi del comma 4 dell'art. 8 della L. 447/1995 e dell'art. 10 della L.R. 15/2001, la documentazione di previsione di impatto acustico, redatta da tecnico abilitato competente in acustica, sulla base delle direttive regionali di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 673/2004.

In caso di utilizzo, dopo l'avvio dell'attività, di ulteriori sorgenti sonore, deve essere integrata la documentazione di impatto acustico presentata.

2. Il rispetto dei suddetti requisiti dovrà essere certificato/asseverato con dichiarazione di tecnico abilitato.

- ART. 7 -

Requisiti gestionali dell'attività

1. I requisiti gestionali dell'attività sono così individuati:
- a) Presenza di adeguati spazi funzionali alla gestione differenziata ed igienica dei rifiuti, degli imballaggi e dei contenitori a perdere prodotti dall'attività.
 - b) Idonei locali di conservazione, magazzinaggio e stoccaggio di derrate alimentari di convenienti dimensioni in relazione all'attività svolta che consentano approvvigionamenti periodici e non giornalieri, limitando l'uso di veicoli di trasporto merci ed inquinamento.
 - c) Divieto di utilizzo di stoviglie di plastica a perdere, se non di materiale biodegradabile.

- d) Obbligo di installazione di elettrodomestici di classe A e A+, di luci a risparmio energetico e di riduttori di flusso di rubinetti.
- e) Adeguata area per lo scarico merci, obbligatoria per gli esercizi con superficie di somministrazione superiore a 100 mq.
- f) Rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza con particolare riferimento alla normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e di misure di prevenzione antincendio.

2. Il requisito di cui alla lettera d) non si applica ai trasferimenti della sede operativa dei pubblici esercizi esistenti.

3. Il requisito di cui alla lettera d) è da applicarsi anche per i già titolari di pubblici esercizi, in caso di acquisto di nuovi elettrodomestici e/o sostituzione di quelli già in uso

4. Il rispetto dei suddetti requisiti dovrà essere dichiarato dal titolare dell'attività.

- ART. 8 -

Requisiti soggettivi

1. Requisiti morali: non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che non risultano in possesso dei requisiti morali di cui all'articolo 5, commi 2, 3 e 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, così come modificato dall'art. 71 del D.Lgs 59/2010. In particolare, all'atto di approvazione del presente regolamento, non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande:

a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;

b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;

c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;

d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;

e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;

f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575;

g) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, per infrazioni alle norme sui giochi.

Il divieto di esercizio dell'attività di cui alle lettere b), c), d), e) e f) permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.

Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.

In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti morali devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.

2. Requisiti professionali: l'esercizio, in qualsiasi forma, di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande, anche se effettuate nei confronti di una cerchia determinata di persone, è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:

a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;

b) avere prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale;

c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti;

d) di essere stato iscritto al registro esercenti il commercio di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426 (Disciplina del commercio), per attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande o per l'attività di vendita di generi alimentari o alla sezione speciale del medesimo registro per la gestione di impresa turistica, salva cancellazione dal medesimo registro;

e) aver esercitato in proprio l'attività di vendita di generi alimentari e/o di somministrazione di alimenti e bevande per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente.

In caso di società, associazione od organismi collettivi il possesso dei requisiti di cui al comma 2 è richiesto al legale rappresentante o altra persona delegata all'attività di somministrazione. La designazione della persona delegata, in possesso dei requisiti, dovrà essere documentata da apposita dichiarazione in tal senso, sottoscritta per accettazione dell'incarico dal delegato.

Ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ed alle società costituite in conformità con la legislazione di uno Stato membro dell'Unione europea ed aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale all'interno dell'Unione europea, si applica quanto previsto dalla vigente normativa relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali.

- TITOLO III -

TIPOLOGIE DELLE ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE

- ART. 9 -

Autorizzazioni stagionali

1. L'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande in forma stagionale è soggetto ad autorizzazione amministrativa, il cui rilascio è subordinato al rispetto dei requisiti strutturali, gestionali e professionali di cui ai presenti criteri di programmazione.
2. L'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande è consentita per uno o più periodi, nel complesso non inferiori a 60 giorni e non superiori a 240 giorni.
3. Nei provvedimenti autorizzativi per attività svolte in forma stagionale il Comune può prevedere l'apertura o la chiusura obbligatoria delle stesse in determinati periodi dell'anno solare.

- ART. 10 -

Autorizzazioni temporanee

1. In occasione di fiere, feste, mercati o di altre riunioni straordinarie di persone, l'attività temporanea di somministrazione è soggetta a Segnalazione Certificata d'Inizio Attività, ai sensi dell'art. 19 della L. 241/90 e s.m.i..

Essa può essere svolta soltanto per il periodo di svolgimento delle predette manifestazioni e per i locali o luoghi cui si riferiscono e se il richiedente risulta in possesso di requisiti di cui all'articolo 8 del presente regolamento o se designa un responsabile in possesso di medesimi requisiti, incaricato di seguire direttamente lo svolgimento della manifestazione.

2. Per l'esercizio dell'attività di somministrazione di cui al comma 1 si osservano le disposizioni di cui all'articolo 10 della L.R. 14/2003.

3. Per lo svolgimento delle attività di somministrazione svolte in forma temporanea, nell'ambito di manifestazioni a carattere religioso, benefico, solidaristico, sociale o politico, sono richiesti esclusivamente i requisiti morali di cui all'articolo 8 del presente regolamento, nonché il rispetto delle norme igienico-sanitarie e in materia di sicurezza.

4. Le autorizzazioni hanno validità limitata alla durata della manifestazione, in ogni caso non possono avere una durata superiore a trenta giorni consecutivi.

5. Quando la manifestazione è rivolta in via primaria a soggetti in età giovanile, l'autorizzazione potrà essere limitata alla somministrazione di bevande non alcoliche.

- ART. 11 -

Attività non soggette ad autorizzazione

1. Ai sensi dell'art. 9 della L.R. n. 14/03, non sono soggette ad autorizzazione di cui all'art. 8 della stessa, le attività svolte direttamente, nei limiti dei loro compiti istituzionali e senza fini di lucro, da ospedali, case di cura, case per esercizi spirituali, asili infantili, scuole, case di riposo, caserme, stabilimenti delle forze dell'ordine, strutture d'accoglienza per immigrati o rifugiati e altre simili strutture di accoglienza o sostegno.

2. Fermo restando i requisiti igienico-sanitari, negli esercizi di vicinato autorizzati alla vendita - settore alimentare - ai sensi del D.Lgs 114/98 e s.m.i., è consentito il consumo immediato dei prodotti di gastronomia all'interno dei medesimi locali purchè:

- a) gli arredi non coincidano con le attrezzature tradizionalmente utilizzate negli esercizi di somministrazione, né vi sia il servizio assistito;
- b) i piani di appoggio presenti abbiano dimensioni congrue all'ampiezza ed alla capacità ricettiva del locale e vi sia la fornitura di stoviglie e posate a perdere.

3. La facoltà di consumo immediato solo dei prodotti di propria produzione e nel rispetto delle condizioni indicate ai p.ti a) e b), è estesa anche ai panifici in ottemperanza dell'art. 4 comma 2 bis della L. 248/2006.

4. Non costituisce attività di somministrazione di alimenti e bevande, l'assaggio gratuito dei prodotti posti in vendita, organizzato dal venditore ai fini promozionali o per orientare la scelta dei prodotti in vendita.

- Art. 12 -

Attività escluse dalla programmazione comunale

1. Sono escluse dalla programmazione comunale le attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'art. 4, comma 5 della L.R. n.14/2003:

a) in esercizi ove si svolgono congiuntamente ad attività di spettacolo, trattenimento e svago, quali sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari, impianti sportivi, cinema, teatri e altri esercizi similari;

b) in tutti i casi in cui l'attività di somministrazione è esercitata all'interno di strutture di servizio quali centri agroalimentari, mercati all'ingrosso, ecc.;

Nelle fattispecie di cui alle precedenti lettere a) e b) l'attività di somministrazione non è soggetta ai criteri comunali di programmazione solo se si verificano entrambe le seguenti due condizioni:

- l'attività di somministrazione è funzionalmente e logisticamente collegata all'attività principale e svolge pertanto un ruolo di servizio di natura accessoria rispetto all'attività prevalente;

- la superficie dedicata all'attività di somministrazione non è prevalente rispetto all'attività principale.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 12 della L.R. n. 14/03, la semplice musica di accompagnamento e compagnia riprodotta da apparecchio o eseguita dal vivo secondo le modalità stabilite dal presente regolamento non costituisce attività di spettacolo, trattenimento e svago in quanto è la stessa autorizzazione alla somministrazione che ne abilita l'effettuazione. Le attività di somministrazione di alimenti e bevande ove si effettuino tali attività rientrano pertanto tra quelle soggette ai criteri di programmazione comunale;

c) negli esercizi situati all'interno delle aree di servizio delle strade extraurbane principali e delle autostrade, nelle stazioni e sui mezzi di trasporto pubblico;

d) negli esercizi situati nell'ambito degli impianti stradali di distribuzione carburanti purché si concretizzino tutte le seguenti condizioni:

- l'impianto di distribuzione carburanti sia dotato del sistema del "post pay", di cui all'art. 2, commi 2 e 2-bis, della legge 28 dicembre 1999, n. 496;

- l'attività di somministrazione sia funzionalmente e logisticamente svolta in connessione con l'attività di distribuzione carburanti e quindi sia collocata in modo tale da essere facilmente accessibile ai clienti che si recano nell'area di pertinenza del distributore;

- l'autorizzazione sia rilasciata esclusivamente al titolare della licenza di esercizio di distribuzione carburanti rilasciata dall'U.T.F.;

e) negli esercizi polifunzionali di cui all'art. 9 della legge regionale 5 luglio 1999, n. 14, nei quali l'attività commerciale può essere associata a quella di pubblico esercizio e ad altri servizi di interesse collettivo, eventualmente in convenzione con soggetti pubblici o privati;

f) nelle mense aziendali e nelle attività di somministrazione non aperte al pubblico svolte all'interno di: ospedali, case di cura, case per esercizi spirituali, asili infantili, scuole, centri di formazione professionale ed istituti universitari, case protette, case di riposo e centri per anziani, caserme, stabilimenti delle forze dell'ordine, strutture d'accoglienza per immigrati o rifugiati, negli oratori parrocchiali e altri simili strutture di accoglienza o sostegno;

g) nelle attività soggette alle disposizioni di cui all'art. 2, comma 4, lett. b) della L.R. 14/2003. Trattasi di somministrazione esercitata da coloro che svolgono attività ricettiva ai sensi della legge n. 135 del 2001 ai loro clienti, ai loro ospiti ed a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni, per la quale non postula altresì il possesso dei requisiti professionali prescritti dalla normativa vigente. Nel caso in cui invece all'interno della struttura ricettiva si vuole attivare anche un pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, aperto come tale ad un pubblico indiscriminato, si rende necessaria l'autorizzazione di cui alla L.R. 14/2003 che verrà rilasciata previa valutazione in ordine al possesso da parte dell'albergatore dei requisiti professionali previsti dalla legge regionale medesima.

In virtù di questa deroga, la somministrazione effettuata genericamente al pubblico non è assoggettata ai criteri di programmazione comunale.

Alle attività di bed and breakfast di cui alla lett. D) dell'art.2, comma 4, della legge n.14 del 2003, in virtù della disciplina contenuta all'art.13 della legge n.16 del 28 luglio 2004 e s.m.i. "Disciplina delle strutture ricettive dirette all'ospitalità" è preclusa la possibilità della fornitura di servizi aggiuntivi a quelli specificamente indicati nel suddetto art.13.

h) nelle attività svolte in forma temporanea disciplinate all'art. 10 della L.R. n. 14 del 2003, per il periodo di svolgimento della manifestazione, fiera, festa mercato cui si riferisce;

i) al domicilio del consumatore, precisando che:

- per "somministrazione al domicilio del consumatore" si deve intendere l'organizzazione nel domicilio del consumatore di un servizio di somministrazione di alimenti e bevande rivolto esclusivamente al consumatore stesso, ai suoi familiari ed alle persone da lui invitate;

- per "domicilio del consumatore" si deve intendere non solo la sua privata dimora, ma anche il locale in cui il consumatore si trovi per motivi di lavoro, di studio e per lo svolgimento di cerimonie, convegni e congressi.

j) nelle attività disciplinate dalla Legge 20 febbraio 2006 n. 96 (disciplina dell'agriturismo) e della L.R. n. 04/2009 in materia di esercizio delle attività agrituristiche e della multifunzionalità delle aziende agricole;

k) nelle attività disciplinate dal D.P.R. n. 235/2001, solo se svolte da associazioni e circoli privati aderenti a enti o organizzazioni nazionali aventi finalità assistenziali riconosciute dal Ministero dell'interno e alle condizioni indicate nella legge.

2. Sono escluse dalla programmazione anche le attività, svolte nell'ambito delle strutture di cui all'art. 9 della L.R. n.14/03, svolte in forma imprenditoriale.

3. Al fine dell'acquisizione del titolo autorizzatorio per l'esercizio delle attività indicate dalla lettera a) alla lettera g) del precedente comma 1, è necessario il rispetto delle disposizioni della L.R. 14/2003, ad esclusione di quelle di cui al comma 2 dell'art. 4 della medesima legge. In ogni caso l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande deve essere collegato funzionalmente e logisticamente alle attività indicate dalla lettera a) alla lettera g) del precedente comma 1, che devono risultare prevalenti. L'attività di somministrazione di alimenti e bevande, in detti casi, non può essere trasferita in altra sede se non congiuntamente all'attività principale a cui si riferiscono.

- ART. 13 -

Distributori automatici

1. L'installazione di distributori automatici per la somministrazione di alimenti e bevande in locali esclusivamente adibiti a tale attività e all'uopo attrezzati è soggetta all'applicazione dei presenti criteri previsti per l'apertura di nuovi esercizi pubblici di somministrazione.

2. Tramite i distributori automatici è vietata la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.

3. Diversamente, in caso installazione di apparecchi automatici all'interno di locali già autorizzati per la somministrazione, l'esercente è tenuto solo a comunicare la relativa attivazione secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo n.114/98.

4. Non sono sottoposti né ad autorizzazione né a comunicazione i casi di installazione di apparecchi automatici destinati ad uso interno ad uffici od altre strutture preclusi al pubblico.

5. Fermo restando quanto precede, gli apparecchi automatici di somministrazione debbono risultare omologati secondo le disposizioni vigenti.

- ART. 14 -

Utilizzo dell'area esterna ai locali di somministrazione

1. L'area esterna al locale di pubblico esercizio di somministrazione, sia essa pubblica o privata, utilizzata con o senza particolari attrezzature (sistemazione di precariato, dehors), fa parte ad ogni effetto del pubblico esercizio e quindi è soggetta ad autorizzazione nell'ambito del titolo d'esercizio primario. Pertanto l'uso di detta area è assoggettato al rispetto delle norme in materia di:

- igiene e sanità;
- tecnico-urbanistica;
- viabilità;
- ambientale, con particolare riferimento all'inquinamento acustico.

- ART. 15 -

**Piccoli trattenimenti funzionali all'esercizio pubblico
di somministrazione alimenti e bevande**

1. Ai sensi dell' art.12, comma 2, della L.R. 14/03, le autorizzazioni all'esercizio della somministrazione di alimenti e bevande, fermo restando il rispetto delle disposizioni previste dalle leggi di settore, abilitano all'installazione e all'uso di apparecchi radiotelevisivi e di impianti in genere utilizzati per la diffusione sonora e di immagini, a condizione che i locali non siano appositamente allestiti in modo da configurare lo svolgimento di un'attività di pubblico spettacolo.

2. Le suddette autorizzazioni abilitano, inoltre, all'effettuazione di piccoli trattenimenti musicali senza ballo, sempreché il loro svolgimento avvenga con le modalità di seguito elencate:

- a) E' consentito un afflusso massimo di cento persone, da intendersi come presenza massima di clienti all'interno dell'esercizio pubblico di somministrazione alimenti e bevande, compatibilmente con le dimensioni, che ne determinano la capienza secondo il seguente limite di affollamento massimo:

- al chiuso - 0,7 persone per metro-quadrato di superficie dell'esercizio pubblico;

- in aree esterne – scoperte – 1,2 persone per metro quadrato di superficie di somministrazione autorizzata all'esterno.

b) L'attività consentita deve avvenire esclusivamente nell'ambito degli spazi autorizzati come superficie di somministrazione dell'esercizio senza la predisposizione di pedane palchi o una specifica dislocazione delle attrezzature di sosta, quale sistemazione a platea di sedie, né destinare in tutto o in parte gli spazi medesimi ad esclusivo o prevalente utilizzo dello spettacolo, del trattenimento, mediante la realizzazione di apposite sale.

c) L'ingresso all'esercizio deve essere gratuito ed è fatto divieto della maggiorazione dei prezzi delle consumazioni rispetto ai prezzi normalmente applicati.

3. Sono da intendersi inclusi nella definizione di piccoli trattenimenti musicali senza ballo:

- l'effettuazione di spettacoli, ovvero di divertimenti, attrazioni, cui il pubblico assiste in forma prevalentemente passiva e consistenti in rappresentazioni musicali, nell'esposizione di opere artistiche, nella presentazione di libri, nell'effettuazione di conferenze e di manifestazioni similari;
- l'effettuazione di trattenimenti, ovvero di divertimenti, attrazioni, cui il pubblico può attivamente partecipare, fatta salva l'esclusione di trattenimenti danzanti.

4. E' comunque fatto salvo il rispetto delle disposizioni vigenti, in particolare per la normativa in materia di sicurezza, di prevenzione incendi e di inquinamento acustico sia esso relativo ai locali chiusi che in aree aperte.

5. L'effettuazione degli spettacoli e dei trattenimenti non deve configurarsi quale attivazione di locali adibiti a spettacolo pubblico, nel qual caso è necessaria la licenza di cui all'art. 68 o 69 del TULPS ed il certificato di agibilità di cui all'art.80 dello stesso Testo Unico.

6. L'attività svolta nei limiti descritti nel presente articolo, deve in ogni caso mantenersi complementare rispetto all'esercizio dell'attività di somministrazione ed a tal fine sono prescritti i seguenti adempimenti:

- è vietata la pubblicizzazione degli avvenimenti di spettacolo e trattenimento disgiuntamente dall'attività primaria cui risulta autorizzato l'esercizio pubblico;
- non sono ammessi orari diversi da quelli autorizzati per l'attività di somministrazione secondo l'Ordinanza Sindacale vigente.

7. Le attività indicate al presente articolo non sono soggette all'agibilità di cui all'art. 80 del TULPS né al preventivo sopralluogo della Commissione di Vigilanza sui Pubblici Spettacoli. Da parte della stessa è fatto salvo in ogni momento l'eventuale intervento di controllo ai fini della sicurezza dell'avvenimento.

8. Il titolare dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande mantiene in ogni caso la piena responsabilità, agli effetti del rispetto delle norme vigenti, in ordine all'effettuazione delle attività di trattenimento e di spettacolo, in particolare relativamente alla conformità dell'impianto elettrico.

- TITOLO IV -

DISCIPLINA PARTICOLARE PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'

- Art. 16 -

Comunicazione di riduzione della superficie di somministrazione

1. La riduzione della superficie di somministrazione è soggetta a SCIA ai sensi dell'art. 19 della legge 241/90 e s.m.i..
2. Nella SCIA, alla quale deve essere allegata una planimetria dei locali in scala non inferiore a 1:100, l'interessato dichiara:
 - la misura della riduzione di superficie di somministrazione
 - che i locali sono conformi ai requisiti di sorvegliabilità di cui al D.M. 564/92;
 - di aver provveduto a comunicare la variazione della superficie anche alla competente Az. USL per il tramite della notifica igienico – sanitaria ai sensi ai sensi art. 6 reg. CE 852/2004 e della determina della Regione Emilia Romagna n. 9223 del 01/08/2008.

- Art. 17 -

Trasformazioni societarie, variazioni legale rappresentante, delegato alla somministrazione e sede legale

1. Le modifiche che intervengono nella rappresentanza legale di una società esercente l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, nonché le variazioni di ragione sociale e sede legale, devono essere comunicate al Comune, entro e non oltre 60 giorni dalla data di efficacia dell'evento. Nella comunicazione devono essere indicati gli estremi dell'atto con il quale si è provveduto alla variazione della rappresentanza legale, le generalità complete del nuovo rappresentante legale, gli estremi d'iscrizione al Registro imprese.
2. Il nuovo rappresentante legale, in mancanza di "delegato alla somministrazione", deve essere in possesso dei requisiti professionali previsti per l'esercizio dell'attività.
3. La variazione del delegato alla somministrazione deve essere comunicata preventivamente all'effettivo esercizio dell'attività.
4. La trasformazione di una società esercente l'attività di somministrazione di alimenti e bevande in un'altra dei tipi previsti dalle leggi vigenti deve essere comunicata al Comune

precisando, nella comunicazione, gli estremi dell'atto, la nuova ragione sociale, il numero di iscrizione al Registro Imprese.

- ART. 18 -

Somministrazione di bevande alcoliche

1. Al fine di governare fenomeni che possono suscitare allarme sociale, prevenire l'abuso di alcolici e limitare conseguenze dannose collegate alla somministrazione di alcolici in relazione a particolari situazioni di tempo e di luogo, in relazione a comprovate esigenze di interesse pubblico, il Sindaco, sentito il parere degli Assessorati competenti per il settore sociale e sanitario, mediante apposite ordinanze, può interdire l'attività di somministrazione di bevande alcoliche:

- a) come disposizione generale per tutti gli esercizi pubblici di un'area ovvero come prescrizione temporanea o permanente per determinati esercizi ai sensi dell'art. 9 del T.U.L.P.S.;
- b) per prevenire o per limitare conseguenze dannose collegate alla somministrazione di alcolici in relazione a particolari situazioni di tempo e di luogo e quindi anche solo in particolare occasioni.

- ART. 19 -

Pubblicità dei prezzi

1. Ad eccezione dei prodotti confezionati all'origine sui quali il prezzo di vendita si trovi già impresso in maniera chiara e con caratteri ben leggibili, per i prodotti destinati alla vendita per asporto esposti nelle vetrine, su banco di vendita o in altro luogo visibile al pubblico, gli esercenti devono rispettare le norme in materia di pubblicità dei prezzi di cui al decreto legislativo 31.03.1998, n.114 e al D.Lgs. 25.02.2000, n.84.

2. Per i prodotti destinati alla somministrazione, l'obbligo di esposizione dei prezzi è assolto:

- a. per quanto concerne le bevande, mediante esposizione, all'interno dell'esercizio, di apposita tabella;
- b. per quanto concerne gli alimenti, con le stesse modalità di cui alla lettera a);
- c. per le sole attività di ristorazione, gli esercenti sono tenuti all'esposizione della tabella anche all'esterno dell'esercizio o comunque leggibile dall'esterno.

3. Qualora, nell'ambito dell'esercizio, sia effettuato il servizio al tavolo, il listino dei prezzi deve essere posto a disposizione dei clienti prima dell'ordinazione e deve indicare l'eventuale componente del servizio.

4. Le modalità prescelte devono essere tali da rendere il prezzo chiaramente e facilmente

comprensibile al pubblico, anche per quanto concerne eventuali aggiunte attribuibili al servizio.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli esercizi contemplati dall'art.12 del presente regolamento (attività non prevalente all'interno di altre strutture), nonché ai circoli privati disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica 235/2001.

- Art. 20 -

Disciplina degli orari

1. Con apposita ordinanza sindacale sentite le organizzazioni del commercio, del turismo e dei servizi, le associazioni dei consumatori e le organizzazioni sindacali più rappresentative a livello provinciale, è stabilita la disciplina in materia di apertura e di chiusura delle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.
2. Ai sensi dell'art. 16, comma 1 della legge regionale n° 14/2003, è stabilito un monte orario giornaliero minimo di apertura di 4 ore.
3. Gli esercenti, nel rispetto di quanto stabilito dall'ordinanza sindacale, scelgono il proprio orario di apertura e chiusura e devono comunicare preventivamente al Comune l'orario prescelto, che deve altresì essere reso noto al pubblico, anche durante l'orario di chiusura, mediante cartelli o altri mezzi idonei d'informazione.
4. Il Sindaco, sulla base delle segnalazioni delle forze dell'ordine in merito al disturbo alla quiete pubblica provocato, anche indirettamente, dall'attività di pubblici esercizi, o/e di accertamenti dell'ARPA sul superamento dei limiti di rumore di zona derivanti da tali attività, può limitare, graduando a seconda dei casi, la fascia oraria di attività dei medesimi, disponendo una fascia di chiusura obbligatoria.
5. La riduzione della fascia oraria di attività persiste, fino a che non sarà dimostrato il superamento delle problematiche che hanno supportato il provvedimento di riduzione.

- Art. 21 -

Chiusura temporanea e Turni di apertura

1. La chiusura temporanea degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande è comunicata al pubblico mediante l'esposizione di apposito cartello leggibile dall'esterno e, se di durata superiore a trenta giorni consecutivi, anche al Comune, fatta salva l'osservanza dei turni di apertura di cui al successivo comma 2.
2. Ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge regionale n° 14/2003, qualora si verificasse una situazione di carenza di servizio, il Sindaco, sentite le organizzazioni del commercio, del turismo e dei servizi, le associazioni dei consumatori e le organizzazioni sindacali più rappresentative a livello comunale, può predisporre programmi di apertura per turno degli esercizi di somministrazione.

- ART. 22 -

Sospensione, decadenza e revoca dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione decade nei seguenti casi:

- a. quando il titolare dell'autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza, non attivi l'esercizio entro centottanta giorni dalla data del suo rilascio ovvero sospenda l'attività per un periodo superiore a dodici mesi. La proroga potrà essere concessa se l'interessato dimostrerà la disponibilità di locali con destinazione d'uso compatibile con l'insediamento di un pubblico esercizio;
- b. quando il titolare dell'autorizzazione non risulti più in possesso dei requisiti morali e professionali di cui all'art. 8, commi 1 e 2, del presente regolamento;
- c. quando, in caso di subingresso, il cessionario non avvii l'attività entro sei mesi se il subingresso è avvenuto mortis causa, ovvero un anno se il subingresso è avvenuto per atto tra vivi, fatti salvi comprovati casi di forza maggiore.

2. L'autorizzazione, di cui all'art. 8 della L.R. 14/03, può essere sospesa quando venga meno la sorvegliabilità dei locali. L'attività è sospesa per una durata non inferiore a tre giorni e non superiore a novanta giorni, termine entro il quale, salvo proroga in caso di comprovata necessità e previa motivata istanza, il titolare può riprendere l'attività, ripristinati i requisiti mancanti. L'attività è sospesa fino a 3 giorni nel caso in cui l'esercente non rispetti gli orari e le indicazioni operative decise dal Comune per la tutela degli abitanti delle aree limitrofe.

3. L'autorizzazione, di cui all'art. 8 della L.R. 14/03, può essere revocata nei seguenti casi:

- a. quando il titolare dell'autorizzazione non osservi i provvedimenti di sospensione dell'autorizzazione o non ripristini i requisiti mancanti nei termini previsti;
- b. per motivi di pubblico interesse stabiliti dal Comune;

4. I provvedimenti di decadenza, di sospensione e della revoca dell'autorizzazione alla somministrazione degli alimenti e di bevande devono essere preceduti dall'invio al titolare della stessa di formale comunicazione di avvio di procedimento amministrativo ai sensi della legge 241/90 e s.m.i..

- Art. 23 -

Revoca dell'autorizzazione per motivi di pubblico interesse

Ai sensi dell'art. 15, comma 3 lett. b), della L.R. 14/03, l'autorizzazione di somministrazione di alimenti e bevande è revocata qualora nei confronti del titolare

venga adottato, per tre volte in 24 mesi, il provvedimento di sospensione di cui all'art. 100 del T.U.L.P.S..

- TITOLO V -
DISPOSIZIONI FINALI

- ART. 24 -

Autorizzazioni in deroga

1. E' ammesso il rilascio di autorizzazioni in deroga ai presenti criteri di programmazione, ai sensi del p.to 5 della Delibera G.R. n. 1879/2009, esclusivamente nei seguenti casi:

- a) nell'ambito di progetti di valorizzazione commerciale di cui all'art. 8 della legge regionale n. 14 del 1999;
- b) in programmi di intervento locali per la promozione e l'attivazione di centri commerciali naturali, ai sensi dell'art.10 bis della L.R. n. 41/2007;
- c) in progetti volti al recupero e alla riqualificazione di edifici di particolare valore storico;
- d) all'interno di grandi strutture di vendita autorizzate ai sensi della L.R. 14/1999.

- ART. 25 -

Norme di deroga

1. In caso di forza maggiore e per altri gravi motivi, può essere consentito il trasferimento di un esercizio pubblico, fino ad un periodo massimo di un anno, anche in deroga alle presenti norme.

2. L'eventuale trasformazione successiva del trasferimento da temporaneo a definitivo, negli stessi locali, è soggetto al rispetto delle prescrizioni delle presenti norme.

- ART. 26 -

Norme di rinvio

Per quanto concerne le sanzioni amministrative e per quanto non previsto dalle presenti norme, si richiama l'applicazione delle disposizioni contenute nella L.R. n. 14/2003 e s.m.i..

- ART. 27 -

Sanzioni

La mancata osservanza della normativa estesa nel presente atto è soggetta alle sanzioni pecuniarie ed accessorie espressamente previste dalle leggi e regolamenti di settore, siano esse nazionali o regionali, secondo le procedure e modalità previste dalla legge 689/81.

- ART. 28 -

Entrata in vigore e aggiornamento criteri

1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune della relativa delibera di approvazione.
2. Le disposizioni comunali, incompatibili con i presenti criteri, cessano di avere efficacia a decorrere dall'entrata in vigore dei medesimi.
3. I criteri di programmazione introdotti dal presente regolamento sono soggetti di norma a revisione quinquennale, e trovano comunque applicazione fino all'approvazione di nuovo provvedimento.

DELIBERAZIONE C.C. N. 02 DEL 03-03-2011

OGGETTO: APPROVAZIONE CRITERI COMUNALI DI PROGRAMMAZIONE PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI DEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE AI SENSI DELLA D.G.R. 1879/2009.

PARERI OBBLIGATORI AI SENSI ART. 49, comma 1, Dlgs 18.08.2000 N. 267

In ordine alla regolarità tecnica

PARERE FAVOREVOLE

Li2.3.FEB.2011....

Il Responsabile dell'Ufficio Commercio
Il Segretario Comunale
Dr. Giovanni De Feo



In ordine alla regolarità tecnica

PARERE FAVOREVOLE

Li2.3.FEB.2011....

Il Responsabile del Servizio
Urbanistica ed Edilizia
Arch. Alessandro Amici



SPAZIO NON
UTILIZZABILE

SPAZIO NON
UTILIZZABILE

Delibera C.C. n. 02 del 03-03-2011

IL SINDACO

Dr. Francesco Marcotti



IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr. Giovanni De Feo

IL PRESENTE ATTO VIENE PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO DEL COMUNE PER 15 GIORNI CONSECUTIVI DAL 7 MAR. 2011

La presente deliberazione si compone di n. 17 pagine.

Castelvetro P.no, li 7 MAR. 2011



IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr. Giovanni De Feo

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____

- trascorsi 10 gg. dalla suindicata data di inizio pubblicazione ai sensi art.134 – 3° comma - D.Lgs.267/2000.
- essendo dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi art.134 – 4° comma - D.Lgs. 267/2000.

Li, _____



IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr. Giovanni De Feo